

COMUNE DI ARIZZANO

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n°

25

23.03.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE – LAVORI PUBBLICI CON IL COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO.

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTITRE del mese di MARZO alle ore 19.15 nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

<i>Nominativo</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1) CALDERONI Enrico	X	
2) CERUTTI Luisa	X	
3) RAMONI Umberto	X	
TOTALI	3	

Assume la presidenza il Sig. CALDERONI Enrico in qualità di Sindaco

Con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. PALMIERI Dr. Ugo

Previa le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, la Giunta Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE – LAVORI PUBBLICI CON IL COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il dipendente geom. Fabbri Maurizio inquadrato alla cat. C1 (Istruttore Tecnico Profilo professionale “geometra”) area tecnico manutentiva e lavori pubblici a tempo indeterminato e parziale verticale 18/36 ore settimanali, ha cessato l’attività lavorativa presso questo Comune a far data dal 28.2.2015 per mobilità volontaria presso il Comune di Antrona Schieranco;

FATTO PRESENTE che il posto resosi vacante per mobilità in uscita può essere coperto solo ed esclusivamente con altra mobilità in entrata;

ATTESO che l’amministrazione comunale, al fine di garantire continuità e funzionalità alle tante funzioni di competenza del predetto servizio, ha avviato il bando di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico e amministrativo profilo professionale cat. C a tempo indeterminato e parziale 18/36 ore settimanali presso l’area lavori pubblici e manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale;

CHE entro il termine dell’11.10.2014 ore 12.00 non è pervenuta nessuna domanda di mobilità;

CHE è stato richiesto al Comune di Antrona Schieranco la disponibilità all’impiego del geom. Fabbri per n. 18 ore settimanali dal 02.03.2015 al 31.12.2015;

CHE il Comune di Antrona Schieranco ha manifestato la disponibilità nell’attesa di definire la copertura del posto vacante in organico, a mettere a disposizione il geom. Sig. Fabbri Maurizio mediante stipula di apposita convenzione, al fine di garantire la funzionalità anche degli uffici del Comune di Arizzano, fino alla copertura del posto occupato dallo stesso;

ESAMINATO lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio dell’ufficio tecnico comunale fra i Comuni di Antrona Schieranco ed Arizzano composto da n. 10 articoli allegato al presente atto e che costituisce parte integrante dello stesso;

VISTO l’art. 30 del D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267 che consente agli Enti Locali di stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in forma coordinata funzioni e servizi determinati;

EVIDENZIATO che:

- l’art. 14 del CCNL del personale del comparto Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto in data 22.1.2004 regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell’Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un’economia gestione delle risorse;
- che ai sensi del richiamato art. 14 del CCNL 22.1.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall’Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’Ente utilizzatore;

- che tramite la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;
- che la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL 22.1.2004 deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto del lavoratore;

EVIDENZIATO che il rapporto di lavoro che viene ad instaurarsi, rientrando nella fattispecie dello "scavalco condiviso", non impatta con il limite previsto per i rapporti di lavoro flessibile dal comma 28 art. 9 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2012) posto che, i rapporti di lavoro previsti dall'art. 1, c. 557 della legge n. 311 del 2004 (utilizzo di dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, previa autorizzazione di queste ultime) non rientrano fra quelli disciplinati dall'art. 9, co.28 del D.L. n. 78 del 2010 (rapporti di lavoro flessibile) poiché non instaurano un nuovo rapporto di lavoro ma prevedono unicamente l'utilizzo delle prestazioni rese da soggetto che è già dipendente di un'Amministrazione pubblica (principio enunciato in numerose deliberazioni della Corte dei Conti, ribadito dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte del 12.6.2012 e da ultimo della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia 8 ottobre 2013;

PRESO ATTO della disponibilità del geom. Fabbri Maurizio;

ACQUISITO il parere negativo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo contabile nel testo qui allegato;

EVIDENZIATO che:

- la spesa per il rimborso degli accessi verrà liquidata e pagata solo dopo avere approvato il bilancio di previsione c.a.,
- la spesa del personale rientra nei limiti di legge

RITENUTO di disattendere il parere espresso dal responsabile economico finanziario;

SU RICHIESTA del Sindaco il sottoscritto Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000 attesta la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 557 della legge n. 311/2004 e, per l'effetto, approvare l'allegato schema di convenzione, redatto ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.1.2004 concernente l'utilizzazione del geom. Fabbri Maurizio, dipendente del Comune di Antrona Schieranco per n. 18 ore settimanali a decorrere dal 2 marzo 2015 al 31.12.2015;

2. di prendere atto che il Comune rimborserà al Comune di Antrona Schieranco il costo orario del geom. Fabbri, entro i termini e modi previsti nell'allegata convenzione;

3. di riconoscere al geom. Fabbri il diritto al rimborso delle spese di benzina nel limite di 1/5 del prezzo del carburante, per ogni accesso dalla residenza (Comune di Montescheno) al Comune di Arizzano;
4. di dare atto che le spese inerenti il rimborso delle spese benzina sarà posto a carico di questo Comune e saranno incluse nel redigendo bilancio 2015;
5. di autorizzare il Responsabile del Servizio Risorse Umane alla adozione di ogni atto necessario alla sua attuazione ivi compreso il conseguente provvedimento di assunzione dell'impegno di spesa;
6. di autorizzare il sindaco pro- tempore del Comune di Arizzano alla sottoscrizione della suddetta convenzione, in nome e per conto dell'Ente;
7. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Antrona Schieranco e al dipendente interessato;
8. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge con votazione successiva unanime favorevole espressa nei modi di cui sopra.

Allegato alla delibera di G.C. n. 25 del 23.3.2015

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO E IL COMUNE DI ARIZZANO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO TECNICO CO-

MUNALE TRAMITE UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE, AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL DEL 22/01/2004.

L'anno duemilaquindici, addì _____ del mese di _____ (___/___/2015) in Antrona Schieranco e Arizzano, nelle rispettive sedi comunali, tra i Sigg.ri:

- 1) SIMONA CLAUDIO, nato a _____ il _____ che interviene nel presente atto nella sua esclusiva qualità di Sindaco e come tale rappresentante dell'Ente medesimo, a quanto appresso autorizzato con atto Giunta comunale n° _____ in data _____, esecutivo ai sensi di legge;
- 2) CALDERONI ENRICO, nato a _____ il _____, Sindaco del Comune di ARIZZANO il quale interviene nel presente atto nella sua esclusiva qualità di Sindaco e come tale rappresentante del Comune stesso, a quanto appresso autorizzato con atto Giunta n° _____ in data _____/_____/_____, esecutivo ai sensi di legge;

PREMESSO

- che il Comune di Arizzano ha la necessità di disporre di un dipendente a tempo parziale per l'Ufficio Tecnico comunale;
- che il Comune di Antrona Schieranco dispone nella propria dotazione organica del dipendente in servizio a tempo indeterminato, Geom. Maurizio Fabbri (categoria C) dell'Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici;
- che l'art. 14, comma 1, del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali stipulato il 22/01/2004 dispone che gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale di altri enti attraverso l'istituto della convenzione;
- che è stato acquisito il consenso del lavoratore interessato, Geom. Maurizio Fabbri;
- che l'art. 30 del D.Lgs. n° 267/2000 stabilisce che per svolgere in modo coordinato la gestione di un servizio gli Enti provvedono alla stipula di una apposita convenzione che deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Tutto ciò premesso, le sopra costituite parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – Il Comune di Antrona Schieranco e quello di Arizzano convengono di gestire in forma associata l'Ufficio tecnico comunale – Lavori Pubblici, mediante la condivisione oraria del dipendente del Comune di Antrona Schieranco, Geom. Maurizio Fabbri (categoria C). Esso è chiamato ad operare in virtù del sancito principio della separazione tra funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.

ART. 2 – L'Ente capo-convenzione è il Comune di Antrona Schieranco, pertanto il dipendente sotto il profilo giuridico ed economico è alle dipendenze del predetto Ente che provvede al pagamento della retribuzione. Verranno gestiti dal Comune di Antrona Schieranco gli aspetti del dipendente concernenti progressioni economiche e di categorie, del trattamento accessorio, delle ferie/permessi/malattia/missioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali per il comparto Regione – Autonomie locali.

ART. 3 – Il dipendente presterà la propria attività a favore del Comune di Arizzano nell'ambito dell'orario di servizio articolato in 34 ore settimanali per n° 5 giornate lavorative. L'espletamento dell'attività a favore del Comune di Arizzano avverrà alla sede del Comune medesimo. Il tempo di lavoro in assegnazione al Comune di Arizzano sarà quantificato a consuntivo annuale sulla base delle ore prestate e l'ammontare massimo non potrà

superare le 18 ore settimanali dell'orario di servizio del dipendente.

ART. 4 – La spesa relativa alla retribuzione economica del dipendente, costituita da ogni elemento che concorra a determinare l'emolumento fisso ed il trattamento accessorio, ivi compresi gli oneri riflessi e gli eventuali altri oneri derivanti da norme di legge, nonché quella relativa alla copertura assicurativa prevista dai vigenti CCNL, sarà ripartita sulla base delle ore prestate nei rispettivi Enti contraenti. Le parti danno atto che in dipendenza della presente convenzione trovano applicazione le disposizioni contenute nel comma 7, dell'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali stipulato il 22/01/2004.

Al dipendente il Comune di Arizzano riconosce il diritto al rimborso delle spese di benzina nel limite di 1/5 del prezzo del carburante, per ogni accesso dalla residenza (Comune di Montescheno) al Comune di Arizzano.

ART. 5 – Al fine di garantire la dovuta corresponsione delle retribuzioni spettanti al dipendente, il Comune di Antrona Schieranco si obbliga alla anticipazione mensile delle stesse, predisponendo nella parte passiva del bilancio annuale, gli stanziamenti relativi.

ART. 6 – Il Comune di Antrona Schieranco, entro il mese di febbraio, è tenuta a trasmettere al Comune di Arizzano il rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente ai sensi dell'art. 4, nonché la relativa quota posta a carico.

ART. 7 – Qualora il Comune di Arizzano non provveda al pagamento della quota a proprio carico, entro 30 giorni dalla data di trasmissione del rendiconto a consuntivo, il Comune di Antrona Schieranco potrà procedere alla riscossione coattiva delle somme spettanti nelle forme previste dalla disciplina vigente in materia.

ART. 8 – Al fine di garantire in maniera efficace e funzionale la convenzione, viene costituito, come organo di consultazione per ogni singolo Ente contraente, il Consiglio degli Enti contraenti, composto di diritto dal Sindaco del Comune di Antrona Schieranco e dal Sindaco di Arizzano, o loro delegati, che avrà competenza in ordine alla generale verifica della osservanza dei reciproci impegni.

ART. 9 – La presente convenzione ha durata dal 02 marzo 2015 sino al 31 dicembre 2015. Gli Enti convengono di Comune accordo di astenersi, per tutta la durata della presente convenzione, dall'adottare atti e/o provvedimenti contrari alla presente convenzione, fatta salva la volontà di recesso unilaterale. La volontà di recesso deve essere notificata almeno 3 (tre) mesi prima la data stabilita.

ART. 10 – Gli Enti contraenti convengono di Comune accordo sulla facoltà del rinnovo della presente convenzione, ove siano maturate reciproche esperienze positive in merito all'espletamento delle funzioni, fatte salve eventuali e future disposizioni legislative contrarie.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Comune di Antrona Schieranco

Il Comune di Arizzano

OGGETTO: Approvazione Convenzione per la gestione in forma associata del servizio tecnico comunale – lavori pubblici con il Comune di Antrona Schieranco.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA DELLE SPESA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile e non si appone l'attestazione della copertura finanziaria, per le seguenti motivazioni:

- la convenzione inerente la presente delibera prevede all'art. 4, da parte del Comune di Arizzano, il rimborso al Tecnico Comunale in convenzione delle spese di benzina nel limite di 1/5 del prezzo del carburante per ogni accesso dalla sua residenza (Comune di Montescheno) al Comune di Arizzano il che comporterebbe una Nuova e Maggiore spesa presunta annua di € 3.000,00 che per l'anno 2015, considerando la decorrenza della convenzione dal 1/03/15, ammonterebbe a presunti € 2.500,00.

- per la spesa nascente dal presente atto non vi è la disponibilità dello stanziamento in quanto non avendo ancora approvato il Bilancio di Previsione 2015 si sta operando in Esercizio Provvisorio e nell'attuale PEG (assestato 2015) non è previsto il suddetto stanziamento di Bilancio.

-nell'anno 2014 non era prevista la spesa per "rimborso spese di viaggio" in quanto il tecnico comunale era in pianta stabile presso questo Comune per 18 ore settimanali. Solo successivamente la G.C. con delibera n. 3 del 19/01/2015 ha espresso parere favorevole definitivo alla mobilità esterna volontaria del geom. Fabbri Maurizio, dipendente a tempo indeterminato e parziale verticale 18 ore su 36 settimanali, istruttore tecnico profilo professionale "geometra" presso il Comune di Antrona Schieranco.

-Ai fine del controllo di gestione si segnala la non economicità dell'azione amministrativa.

Arizzano, 23 marzo 2015

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Angela Giannuzzi

Annotato, per gli effetti del 5^a comma dell'art. 153 del D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000
l'impegno di spesa di € _____ al cap. _____ del bilancio _____.

Data, _____
rio

Il Responsabile del servizio finanziaria-

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio

Arizzano, lì 23.03.2015

Il Responsabile del servizio

F.to Palmieri dr. Ugo

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Calderoni Enrico

Il Vice Sindaco

F.to Cerutti Luisa

Il Segretario Comunale

F.to Palmieri dr. Ugo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 20.5.2015 per rimanervi giorni 15 consecutivi.

Arizzano, lì 20.05.2015

Il Segretario Comunale

F.to Palmieri dr. Ugo

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Arizzano, lì

Il Responsabile dell'area amm.va

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000.

Il Segretario Comunale

Palmieri dr. Ugo
